



**COMUNE DI PREDAPPIO
(Provincia di FORLI' - CESENA)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2007

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08/06/2012

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/07/2015

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1 comma 142-143-144 della legge n. 296 del 27/12/2006;

2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti , nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale;

Articolo 2 **Soggetto attivo**

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Predappio;

Articolo 3 **Soggetto passivo**

2. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4 **Aliquote**

1. A decorrere dall'anno di imposta 2015 le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, sono stabilite in misura differenziata secondo gli scaglioni di reddito fissati per l'IRPEF statale dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.

Per l'anno 2015 la ripartizione è fissata nel modo seguente:

- scaglione da 0 euro fino a 15.000,00 euro: aliquota 0,60 per cento;
- scaglione oltre 15.001,00 euro e fino a 28.000,00 euro: aliquota 0,70 per cento;
- scaglione oltre 28.001,00 euro e fino a 55.000,00 euro: aliquota 0,75 per cento;
- scaglione oltre 55.001,00 euro e fino a 75.000,00 euro: aliquota 0,78 per cento;
- scaglione oltre 75.000,00 euro: aliquota 0,80 per cento.

2. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento sono confermate le aliquote stabilite dal Comune nel precedente esercizio;

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 360/1998 che deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce;

Articolo 5 **Criteri di calcolo dell'addizionale**

- 1.L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Articolo 6 **Modalità di versamento**

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

2. Il versamento dell'addizionale medesima dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 360/98 come modificato ed integrato dalla Legge 296/06;

Articolo 7 **Efficacia**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs 446/97, il 1° gennaio 2015.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge.